

RETTIFICHE

Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o stampa del Bollettino ufficiale.

(Codice interno: 371379)

Avviso di rettifica

Comunicato relativo alla legge regionale n. 19 del 25 maggio 2018 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale" (Bollettino ufficiale n. 51 del 25 maggio 2018)

Nel Bollettino ufficiale regionale n. 51 del 25 maggio 2018 è stata pubblicata la legge regionale n. 16 del 25 maggio 2018 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

All'art. 6 comma 1 lettera e) recante modifiche all'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, causa errore materiale di coordinamento tecnico del testo, le parole "*e) l'ultimo periodo del comma 9 è così sostituito*", vanno sostituite con le parole "*e) gli ultimi due periodi del comma 9 sono così sostituiti*"

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 370808)

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2018, n. 19

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".**

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

"1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" e successive modificazioni, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni."

Art. 2**Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".**

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

"1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni."

2. È abrogato il comma 3 bis dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5; sono altresì soppresse al comma 3 ter e al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 le parole "e 3 bis".

Art. 3**Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".**

1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:

"m) il direttore generale ed i direttori apicali dell'Azienda Zero, delle aziende unità locali socio-sanitarie ed ospedaliere."

Art. 4**Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".**

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:

"h) presidente, assessore, consigliere provinciale, consigliere della città metropolitana;"

2. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:

"i) sindaco, assessore comunale;".

3. La lettera r) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:

"r) colui che ricopre la carica di Garante regionale dei diritti della persona, componente del Comitato regionale per le comunicazioni, della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, della Commissione di garanzia statutaria, del Consiglio delle autonomie locali;".

Art. 5

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. L'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

"Art. 9

Incompatibilità fra consiglieri regionali e componenti della Giunta regionale.

1. *La carica di componente della Giunta regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale.*
2. *I componenti della Giunta regionale per la nomina e la durata di esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali e sono incompatibili con la carica di consigliere comunale."*

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a valere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. All'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere a) e b) del comma 4 sono così sostituite:

"a) le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari o delle componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale;

b) le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali.

La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare o della componente politica di collegamento.";

b) il comma 5 è soppresso;

c) il comma 8 dell'articolo 14 è così sostituito:

"8. È consentito presentare la propria candidatura in tutte le circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso simbolo.";

d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8 bis. I candidati alla carica di Presidente della Giunta possono presentare la propria candidatura a consigliere regionale per un gruppo di liste della coalizione di cui sono i candidati in tutte le circoscrizioni elettorali.";

e) l'ultimo periodo del comma 9 è così sostituito:

"Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo della lettera d) non si applicano alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di indizione delle elezioni in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, alle quali è allegata una dichiarazione attestante la legittimazione all'uso del contrassegno del gruppo politico. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo del candidato Presidente cui sono collegate e, viceversa, la possibilità per il candidato Presidente di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate."

Art. 7

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

"3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6."

Art. 8

Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. All'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è così sostituita:

"c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;"

b) il comma 8 è così sostituito:

"8. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo."

Art. 9

Modifiche dell'articolo 17 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. All'articolo 17 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinea del comma 1 è così sostituito:

"1. L'Ufficio centrale regionale, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale:"

b) la lettera c) del comma 1 è così sostituita:

"c) elimina i candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;"

c) dopo la lettera c) del comma 1, così come sostituita dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente:

"c bis) verifica che le liste provinciali appartenenti al medesimo gruppo di liste siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e qualora le liste non rispettino detta condizione ne dà comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali interessati;"

d) il comma 7 è così sostituito:

"7. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo."

Art. 10

Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:

"a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 14, comma 10, lettera a), o che non siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni elettorali;"

Art. 11

Modifiche dell'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. All'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è così sostituito:

"2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo."

b) il primo periodo del comma 5 è così sostituito:

"5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza."

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8 bis. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto attraverso una sola preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome, di un candidato di una lista provinciale, il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista provinciale stessa e del candidato Presidente della Giunta collegato, anche se espresso negli spazi previsti per altri gruppi di liste."

2. Conseguentemente alle previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, il modello di scheda unica di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta e relativa descrizione di cui all'allegato A alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è sostituito dal modello di scheda unica di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta e relativa descrizione di cui all'allegato A alla presente legge.

Art. 12

Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. All'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:

"0a) determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato Presidente nelle singole sezioni della circoscrizione, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo ed ai sensi dei commi 8 e 8 bis dell'articolo 20;"

b) alla lettera c) del comma 4 dopo le parole "di cui ai commi 6 ed 8" sono inserite le parole "e 8 bis";

c) la lettera h) del comma 4 è così sostituita:

"h) alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il 60 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, se la coalizione ha ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni; spetta il 55 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 40 per cento dei voti validi. L'Ufficio verifica che detti seggi siano già stati raggiunti o superati con le operazioni di cui alla lettera g); in caso contrario, attribuisce alla coalizione il numero di seggi previsti; procede poi, con le stesse modalità previste alle lettere f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni ammesse;"

d) il secondo periodo della lettera b) del comma 6 è così sostituito:

"L'assegnazione dei seggi residui, di cui al periodo precedente, viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale."

e) dopo il comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è inserito il seguente:

"7 bis. Il consigliere eletto in più circoscrizioni elettorali è proclamato nella circoscrizione nella quale il gruppo di liste a cui appartiene ha ottenuto la maggior cifra elettorale percentuale di circoscrizione."

Art. 13

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. La nomina di un consigliere regionale alla carica di componente della Giunta determina, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere.

1 ter. Il Consiglio regionale, nella prima seduta successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina, preso atto della intervenuta sospensione delle funzioni di consigliere, dispone la sostituzione del consigliere nominato componente della Giunta regionale affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al primo candidato non eletto secondo i criteri previsti per la surrogazione.

1 quater. Qualora il consigliere sostituito cessi dalla carica di assessore, il Consiglio regionale dispone la revoca della supplenza nella prima seduta successiva alla relativa comunicazione."

2. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater dell'articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 così come introdotti dal presente articolo, hanno effetto a valere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14

Inserimento di articolo nella legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è inserito il seguente:

*"Art. 25 bis
Riduzione dei limiti delle spese elettorali.*

1. *Il limite di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista circoscrizionale, non può superare l'importo pari ad euro 38.802,85 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per coloro che si candidano in più liste circoscrizionali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento.*

2. *Per i candidati alla carica della Presidenza della Giunta regionale il limite di spesa per la campagna elettorale è pari ad euro 38.802,85, incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella regione.*

3. *Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni, escluse quelle espressamente riferite ai singoli candidati e che vengono a questi imputate ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 0,50 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni in cui ha presentato proprie liste.*

4. *Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo, sono recepite e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ivi comprese le sanzioni per violazione dei limiti di spesa per i candidati alle elezioni regionali, per i candidati alla Presidenza della Giunta regionale e per i partiti, movimenti o liste che partecipano alle elezioni, intendendosi i limiti di spesa riferiti a quelli di cui al presente articolo."*

Art. 15

Abrogazione dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. L'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è abrogato.

Art. 16

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 780.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti", che vengono incrementate riducendo di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 maggio 2018

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Art. 2 - Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Art. 3 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Art. 4 - Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Art. 5 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Art. 6 - Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Art. 7 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Art. 8 - Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Art. 9 - Modifiche dell'articolo 17 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Art. 10 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Art. 11 - Modifiche dell'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Art. 12 - Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Art. 13 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Art. 14 - Inserimento di articolo nella legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Art. 15 - Abrogazione dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 “NORME PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE”

Allegato A (articolo 111, comma 2)

Modello della scheda di votazione per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate nella circoscrizione elettorale con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all’espressione degli eventuali voti di preferenza.

Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all’insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste presentate nella circoscrizione elettorale, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta con accanto, a destra, il relativo contrassegno, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione.

Il tutto sopra descritto è contenuto all’interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l’ordine risultato dal sorteggio compiuto dall’Ufficio centrale circoscrizionale.

Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista presentata nella circoscrizione elettorale e le linee destinate all’eventuale indicazione delle preferenze sono collocati, all’interno del rettangolo più ampio, seguendo l’ordine risultante dal sorteggio effettuato dall’Ufficio centrale circoscrizionale.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste presentate nella circoscrizione elettorale, collegate con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, l'altezza della scheda è opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste presentate nella circoscrizione elettorale collegate.

In caso di necessità, si fa ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione del Veneto", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione. Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.

ALLEGATO A**Esempio grafico parte esterna della scheda elettorale**

<p>ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE DEL VENETO</p> <p>----- (data della votazione)</p> <p>CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE</p> <p>----- denominazione della circoscrizione</p>	<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>	<p>FIRMA DELLO SCRUTINATORE</p> <p>-----</p> <p>Bollo della sezione</p>
---	--------------------------------	---

Esempio grafico parte interna della scheda elettorale

Prima parte	seconda parte	terza parte	quarta parte
<p>contrassegno di lista</p> <p>voto di preferenza</p> <p>voto di preferenza</p>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> <p>contrassegno candidato presidente</p>	<p>contrassegno di lista</p> <p>voto di preferenza</p> <p>voto di preferenza</p>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> <p>contrassegno candidato presidente</p>
<p>contrassegno di lista</p> <p>voto di preferenza</p> <p>voto di preferenza</p> <p>contrassegno di lista</p> <p>voto di preferenza</p> <p>voto di preferenza</p>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> <p>contrassegno candidato presidente</p>	<p>contrassegno di lista</p> <p>voto di preferenza</p> <p>voto di preferenza</p> <p>contrassegno di lista</p> <p>voto di preferenza</p> <p>voto di preferenza</p>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> <p>contrassegno candidato presidente</p>
<p>contrassegno di lista</p> <p>voto di preferenza</p> <p>voto di preferenza</p> <p>contrassegno di lista</p> <p>voto di preferenza</p> <p>voto di preferenza</p>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> <p>contrassegno candidato presidente</p>	<p>contrassegno di lista</p> <p>voto di preferenza</p> <p>voto di preferenza</p> <p>contrassegno di lista</p> <p>voto di preferenza</p> <p>voto di preferenza</p>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> <p>contrassegno candidato presidente</p>

Dati informativi concernenti la legge regionale 25 maggio 2018, n. 19

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali, che hanno presentato cinque proposte di legge e un disegno di legge, a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - progetto di legge n. 119: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Moretti, Guarda, Salemi, Zottis, Azzalin, Dalla Libera, Ferrari, Fracasso, Pigozzo, Ruzzante, Sinigaglia e Zanoni relativa a "Doppia preferenza di genere. Attuazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165 e successive modificazioni in materia di promozione della parità di genere nelle elezioni del Consiglio regionale e modifica della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale";
 - progetto di legge n. 168: proposta di legge d'iniziativa del consigliere Dalla Libera relativa a "Interpretazione autentica dell'articolo 22, comma 6, lettera b) della legge elettorale del Veneto n. 5/2012";
 - progetto di legge n. 330: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Finozzi, Finco, Rizzotto, Guadagnini, Giorgetti e Berlatto relativa a "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale";
 - progetto di legge n. 334: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Riccardo Barbisan, Finco, Boron, Fabiano Barbisan, Ciambetti, Sandonà, Gerolimetto, Montagnoli, Coletto, Villanova, Gidoni e Semenzato relativa a "Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale";
 - progetto di legge n. 341: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Baldin, Fracasso, Ruzzante, Azzalin, Berti, Brusco, Pigozzo, Salemi, Scarabel, Sinigaglia, Zanoni, Zottis e Moretti relativa a "Disciplina elettorale regionale. Novella alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale";
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 9 maggio 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino Finozzi, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 maggio 2018, n. 19.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino Finozzi, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge - esito dell'abbinamento di quattro proposte di modifica della legge regionale n. 5 del 2012, nonché di una proposta di interpretazione autentica di un articolo della legge medesima - afferisce alla disciplina elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Veneto.

Le modifiche introdotte sono ascrivibili in significativa parte a ragioni di carattere tecnico-giuridico, per conformare l'ordinamento regionale ad evoluzioni del quadro normativo statale in materia, nonché per adeguare formulazioni normative che hanno determinato, pur senza incidere sull'esito dei risultati elettorali in termini di contenzioso, problematiche interpretative a carico delle strutture chiamate ad assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Ci si riferisce in particolare, per la loro significatività, alle previsioni di cui alla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 399) che ha disposto come le operazioni di voto per consultazioni elettorali debbano svolgersi in un unico giorno (ricorrente nella giornata di domenica) anziché in due giornate.

Sempre in via tecnica di conformazione alla normativa statale sopravvenuta si segnala l'articolo 1 comma 400 della medesima legge che ha abrogato, per ragioni riconducibili al contenimento della spesa pubblica, l'apertura straordinaria degli uffici elettorali dei Comuni nei 20 giorni antecedenti alla presentazione delle liste elettorali.

Nel novero di tali modificazioni va iscritta anche la riduzione dei termini entro cui l'Ufficio centrale regionale deve decidere sui ricorsi contro le decisioni di non ammissione di liste e candidature: ciò al fine di assicurare, alla luce della nuova disciplina del

contenzioso elettorale avanti al TAR, dettata dal codice del processo amministrativo, il coordinamento delle scadenze del procedimento elettorale con i termini per i ricorsi giurisdizionali previsti dalla normativa statale sul processo amministrativo.

Quanto sopra operando sia i coordinamenti tecnici conseguenti, sia le abrogazioni conseguenti.

Un ulteriore adeguamento, che invece inciderà in forme significative sulle stesse modalità di espressione del voto, ma che pure deve intendersi vincolato - atteso che il legislatore regionale ha optato per un sistema elettorale basato sull'espressione di preferenze - concerne la modifica introdotta con la legge n. 20/2016 alla legge n. 165/2004 recante i principi fondamentali in materia elettorale per il legislatore regionale: trattasi dell'introduzione della cosiddetta "doppia preferenza di genere", di cui una riservata ad un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima, a cui consegue la necessitata modifica della stessa scheda elettorale.

Vengono altresì proposte ulteriori modifiche, funzionali ad assicurare, pur nella ritenuta aderenza ai principi dettati dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge n. 165/2004 - ai sensi del quale "Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali: a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze" - condizioni funzionali al potenziamento della governabilità delle istituzioni regionali, incidendo direttamente sui meccanismi di assegnazione dei seggi consiliari, in particolare rivedendo in aumento la percentuale dei seggi attribuibili alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta; quanto sopra nel rispetto del dettato statutario dell'articolo 34 comma 2, ai sensi del quale "Fanno altresì parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente" ma in linea con analoghe determinazioni ricavabili dal quadro normativo comparato delle legislazioni elettorali regionali.

Fra le modifiche introdotte, espressione di valutazioni e scelte, vanno altresì annoverate:

a) la revisione della disciplina delle incompatibilità poste dall'articolo 8 della legge regionale n. 5/2012: viene infatti rimossa l'incompatibilità della carica di Consigliere comunale con quella di Consigliere regionale, rivedendo con ciò un'impostazione che costituiva un unicum nel panorama delle regioni a statuto ordinario in ordine alle disposizioni in materia di incompatibilità;

b) un correttivo alla disciplina in materia di presentazione di liste in esonero dagli adempimenti di raccolta delle firme, finalizzata ad evitare - anche sulla scorta della prima esperienza applicativa in occasione della presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio e l'elezione del Presidente della Giunta della corrente legislatura - condizioni di estemporanea, strumentale proliferazione di gruppi consiliari;

c) una integrazione della disciplina sulle modalità di votazione, contemplando la ipotesi, in adesione al favor voti e nel rispetto del principio della univocità del voto, di espressione di voto soltanto in forma di preferenza per un candidato di una lista, ritenendo tale voto validamente espresso anche per la lista nella quale è candidato e per il candidato Presidente ad essa collegato, anche se espresso negli spazi previsti per altri gruppi di liste.

Viene infine operata, sulla scorta del contenzioso elettorale conseguente alle plurime interpretazioni succedutesi sul dettato del secondo periodo della lettera b) del comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale n. 5 del 2012 e del meccanismo della attribuzione dei cosiddetti "seggi residui", una semplice esplicitazione di tale dettato, che valorizza il dato acquisito come da pronunce dei giudici amministrativi sui contenziosi determinatisi.

Completano l'articolato disposizioni di carattere tecnico, quale la clausola di neutralità finanziaria e la sostituzione del modello di scheda di votazione per la elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta.

Il testo su cui quest'Assemblea si esprimerà oggi è, come si diceva, l'esito dell'abbinamento di cinque proposte di legge d'iniziativa consiliare, presentate alla Presidenza del Consiglio tra febbraio 2016 ed aprile 2018.

Proposte che sono state illustrate dai rispettivi firmatari in apposite sedute della Prima Commissione consiliare, referente per l'Aula sulle medesime.

Nella seduta n. 125 del 26 aprile 2018 la commissione ne ha deliberato l'abbinamento.

In quella successiva, del 2 maggio, ha proceduto ad analizzare ogni articolo delle cinque proposte, fruendo di apposite tavole comparative elaborate dagli uffici consiliari; assumendo quale testo base quello del pdl 330, sono stati approvati undici articoli, apportandovi in taluni casi delle modifiche, elaborate fruendo del proficuo dibattito alimentato dagli interventi delle forze politiche presenti; altri articoli sono stati accantonati per consentire necessari approfondimenti sul versante sia tecnico che politico.

Nella seduta n. 127 del 9 maggio, infine, la Prima Commissione consiliare ha analizzato gli articoli accantonati, discusso ulteriori modifiche e proceduto al votarli; ha inoltre riesaminato il testo nella sua interezza, approvandolo a maggioranza e sottoponendolo all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale e Forza Italia. Hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e la componente politica "Liberi E Uguali" del Gruppo Misto. Si è astenuto il rappresentante del gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente.";

Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

noi non possiamo che partire dai motivi che hanno condotto a una revisione dell'attuale legge regionale elettorale, che, peraltro, non è così datata, essendo stata approvata nel 2012; non è del secolo scorso, e nemmeno del millennio scorso. Ci sono delle ragioni tecnico-giuridiche, che il relatore di maggioranza, il collega Finozzi ha ben ricordato. A seguito delle elezioni del 2015 c'è stato un

contenzioso che conosciamo. È giusto ed opportuno, direi necessario, rivedere alcune norme che lo hanno prodotto, in termini di interpretazione; ridurre il voto a un'unica giornata è di buon senso, oltre che una previsione che riduce anche le spese della tornata elettorale, così come ridurre l'impiego di risorse pubbliche negli uffici comunali, che, altrimenti, dovrebbero rimanere aperti per molti giorni.

Abbiamo pure rivisto i tempi di pronunciamento dell'Ufficio Centrale regionale, per rendere più stringenti i pronunciamenti nel caso di ricorsi. Insomma, abbiamo prodotto tutta una serie di aggiustamenti che sono utili e necessari. Si tratta di una revisione, come quando si porta l'auto a revisionare: fatti tot chilometri, visto che ci sono dei problemi, è giusto metterci mano. Compresa la questione della preferenza di genere, che, è giusto ricordare, noi avevamo proposto proprio nel 2012 fosse introdotta nella legge elettorale. Allora il nostro emendamento fu bocciato in quest'Aula, quindi adesso arriviamo con ritardo, ma comunque ci arriviamo a riconoscere quella che è diventata norma nazionale, e quindi questo è il pacchetto della revisione e del tagliando della legge elettorale. E ci si poteva benissimo fermare lì. Questa era la necessità e l'utilità di riprendere in mano la legge elettorale in termini tecnico-giuridici. Sennonché, questo si è rivelato l'antipasto della modifica della legge elettorale, il cui piatto forte è, invece, la modifica per assicurare una maggiore governabilità. Questo è quanto è scritto nella relazione, questo è stato anche quanto ci è stato detto in sede di discussione in Commissione.

La governabilità non è un tema tecnico-giuridico, è prettamente una questione politica, legittima, per carità, ma è una questione politica, e in quanto tale va riconosciuta. Ma la prima domanda è la seguente: ma se si vuole maggiore governabilità, vuol dire che si ritiene che con questa legge e, quindi, con questo assetto del Consiglio ci sia una minore governabilità, perché, sennò, non ci sarebbe motivo per chiederne una maggiore.

Da cosa viene la governabilità? Si è detto stabilità. Ebbene, la stabilità dell'Istituzione è assicurata da una legge maggioritaria, che quindi assicura un numero di consiglieri definito anche al variare delle percentuali di consenso raccolto. E questa c'è.

Stabilità è anche il fatto che quella maggioranza e quel Presidente eletto non possa essere sfiduciato, se non con una maggioranza assoluta dei voti. È già previsto, tanto che si parla di fiducia implicita, cioè anche volesse questa minoranza sfiduciarlo deve trovare in quest'Aula la maggioranza assoluta dei voti. Capite bene che non è così facile, tant'è vero che non si è mai verificato.

Terza condizione di stabilità è che il Regolamento dell'Aula permetta di definire i tempi della discussione dei provvedimenti, tempi contingentati. Allora, anche su questo ci sono.

Quindi, che cosa altro manca per mettere nelle condizioni il Presidente Zaia di attuare il suo programma di Governo? Ha una maggioranza definita, ha una mozione di sfiducia a maggioranza assoluta, ha tempi contingentati di discussione in Aula. Che cosa gli manca? Secondo noi, non gli manca nulla proprio. Ma proprio nulla! Tant'è vero che i numeri sono questi. Guardate, i bei tempi ante legge elettorale e modifica del Regolamento, in cui il bilancio iniziava la discussione il 1° febbraio 2011 e si concludeva il 2 marzo 2011, dopo quindici sedute, oppure il bilancio del 2015, ante nuovo Regolamento, andava in Aula il 10 marzo e usciva il 10 aprile, un mese. Questa era l'instabilità o, se volete, la non governabilità, se volete? Perché dal 2016 il bilancio entra in Aula l'11 febbraio ed esce il 14. Lo ripeto, 11 febbraio e 14, tre sedute. Nel 2017 otto sedute. L'ultimo bilancio è stato approvato in sei sedute. Stiamo parlando del più importante atto di attuazione del programma del Presidente che viene licenziato da quest'Aula in tre, otto, sei sedute, dieci giorni. Uno dice "Vabbè, però il bilancio". A parte che il bilancio è il più importante, ma vediamo il resto.

La legge, a seguito del referendum dell'autonomia, uno degli atti politicamente più importanti di questa legislatura, è stata approvata dall'Aula in una seduta, in tre sedute quella sul consumo del suolo, punto forte del programma del Presidente Zaia e quella relativa alla riforma delle ATER. La modifica del contratto della Pedemontana Veneta, tema relevantissimo se non altro per i risvolti finanziari che comporta a carico del bilancio regionale, è stata approvata in un'unica seduta.

Per l'approvazione della proposta di riforma della sanità è stato applicato il non contingentamento dei tempi che, ai sensi del Regolamento, può essere chiesto da ciascun Gruppo una sola volta nell'arco della Legislatura. Invece fino al 2015 ogni Gruppo poteva far durare la discussione su un progetto di legge quanto voleva.

Allora se la governabilità è questo, ed è questo, il tema non è la governabilità, è un'altra cosa. Non stiamo parlando di governabilità, che c'è già tutta. Voler portare il premio di maggioranza al 65% e la differenza tra consiglieri di maggioranza presenti a 15 non è un tema di governabilità, è un'altra questione. È un'altra questione. Sì, ma prima non c'erano i tempi contingentati. Lo ripeto e quindi uno entrava in Aula e non sapeva quando usciva. Allora, qual è l'altro tema? Il tema è meno opposizione, meno opposizione da parte delle minoranze e meno opposizione dentro la maggioranza. Questo è il tema, meno opposizione da parte della minoranza ovviamente ci interessa, tanto che abbiamo detto che non siamo disponibili a premi che vadano oltre il 60%, infatti il premio che sta dentro alla nostra proposta di revisione della legge elettorale, in senso maggioritario, con un doppio turno, con ballottaggio come nei Comuni sopra i 15.000 abitanti, assicurava a chi vince il 60% dei seggi. Questo è per noi il limite invalicabile sul quale abbiamo chiesto e ci auguriamo, ci sono tutte le premesse, che si raggiunga un'intesa larga nel momento in cui dalle necessità tecnico-giuridiche si passa alla richiesta politica di cambiare le regole del gioco. Quando si cambiano le regole del gioco si tiene conto di tutto, perché c'è la legge elettorale, c'è lo Statuto, c'è il Regolamento e ci sono le Commissioni.

Lo ripeto, su questo punto chiediamo l'intesa più larga. Avremmo potuto, dopo "l'antipasto tecnico-giuridico", dopo il piatto forte politico, dire "fermiamoci lì, basta". Abbiamo messo a contrappeso di una modifica degli equilibri in Consiglio anche il ruolo delle minoranze nelle Commissioni e, lo ripeto, è giusto che a fronte di questa modifica si tenga conto degli equilibri di potere, si riconosca alla minoranza la Commissione di controllo, però non vi siete fermati lì, perché dopo l'appetito vien mangiando e arriva il dessert. Il dessert è fatto di norme. Come le chiamiamo? Quando si compra un'auto si può chiedere la personalizzazione dell'auto adesso. No? Allora, si chiedono delle norme che poco hanno a che fare con necessità tecnico-giuridiche, nulla con necessità politiche e hanno a che fare con questioni personali.

Vediamo subito la prima. La pluricandidatura del Presidente in tutti i Collegi come consigliere. Io questa la chiamo "la norma del gorilla", e vi spiego perché. Si dice: ma anche oggi un consigliere può candidarsi in tre Collegi. È vero, ma quella lì è stata prevista per i partiti piccoli, quindi deboli, dove uno, siccome non sa dove potrebbe essere eletto, nel senso che è una formazione politica

piccola, dice: “Provo qui e di là. Da qualche parte ce la farò, forse”. Invece, prevedere che il Presidente, che è la figura forte, che ha già una sua visibilità, è già presente nella scheda di tutti e sette i Collegi, sia poi candidato in una lista in tutti e sette i Collegi, capite che non è a garanzia dei piccoli partiti.

Si tratta di una norma ingannevole, perché questo Presidente, che è candidato a Vicenza, nel Collegio in una lista a Vicenza, dice all'elettore di Vicenza: “Mi sono candidato qui anche come consigliere”. L'elettore di Vicenza lo vota, ma sta dicendo la stessa cosa all'elettore di Padova, di Treviso, di Verona, di Venezia, di Belluno e di Rovigo. Qual è, allora, l'elettore che veramente non butterà il suo voto? L'elettore non lo sa. Questa è una norma ingannevole. Mi candido qui, ma tu che mi voti qui non sei sicuro che io sarò eletto qui, perché potrei essere eletto di là. “E dove?” “Dove sceglierò. Vedremo”.

C'è un altro effetto, oltre a questa distorsione tra le liste della stessa coalizione e nelle liste della stessa coalizione. Il combinato con la doppia preferenza di genere produrrà l'effetto harem, tipico dei gorilla. Se “il gorilla”, che è candidato in tutti e sette i Collegi in una lista, fa il tandem con sette donne di quelle sette liste, cioè con l'harem, traina questo harem femminile nel risultato elettorale. Per questo dico che è distorsiva, tra le liste e nelle liste. Quindi, è doppiamente ingannevole. Non ce n'è bisogno. Questa è la prima.

Poi c'è la seconda. È una norma ad electionem. Cioè, in vista delle prossime elezioni del 10 giugno, bisogna fare una norma per permettere ad alcuni consiglieri regionali non solo di candidarsi, come già previsto, nei Consigli comunali, ma di essere eletti nei Consigli comunali, perché si vota a Treviso, perché si vota a Vicenza.

Perché una norma di così limpida chiarezza che avevamo messo nel 2012 vogliamo toglierla? È una norma che dice: “Distinguiamo i ruoli. Fai il consigliere regionale? Fai il consigliere regionale. Fai il consigliere comunale? Fai il consigliere comunale. Vieni eletto in Consiglio comunale? Scegli se starci o no. Vieni eletto in Consiglio regionale? Scegli se starci o no”. Non andiamo a raccontare agli elettori che farà un po' di qua e un po' di là. Il Presidente Zaia dice: “Lo farà fuori dagli orari”. Ma noi sappiamo che questo è un mestiere che non si fa timbrando il cartellino. Non si fa timbrando il cartellino. Credo che il nostro Presidente del Consiglio, per esempio, non abbia nessun bisogno di fare il consigliere comunale a Vicenza, , così come credo che il collega Barbisan non abbia alcun bisogno di fare il Consigliere comunale a Treviso, di stare, magari, in maggioranza di qua e in minoranza di là, o viceversa. C'è una canzone di Patty Pravo, che dice: “Oggi qui, domani là”; domani dove sarò? Qui e là. Allora, guardate, io ripeto, non c'è nessun bisogno di mettere queste norme, la pluricandidatura. Vi ricordate il Berlusconi? Candidato dappertutto. È fastidiosa per l'elettore, è ingannevole per l'elettore.

L'incompatibilità è una norma di buon senso e chiarezza per l'elettore. Va a dirgli: “Guarda, io non tengo il piede in due staffe. Faccio il mio dovere qui o là; non qui e là”. Ecco, queste sono le due norme che inquinano una revisione elettorale che ci sta tutta nei termini tecnici. È legittimo affrontarla in termini politici, e vi ho detto i nostri motivi; ma non c'è nessun motivo di fare una norma per il cosiddetto “gorilla” che deve candidarsi in tutti e sette i collegi, e magari tirarsi su, con la preferenza di genere, sette in questo harem femminile.

Ricordo che, durante la discussione sul «Rosatellum», era saltata fuori la norma «salva-Verdini», che doveva consentirgli di candidarsi in un collegio all'estero per farsi eleggere in Italia. Scandalo. Poi, Verdini non si è candidato. Allora, non facciamo anche noi queste cose: non ne abbiamo assolutamente bisogno. Stiamo sulle norme tecniche-giuridiche, affrontiamo la discussione politica sulla governabilità, che, guardate, non è tema di numeri, è una questione politica, e in quanto tale l'affrontiamo, ma, dopo l'antipasto, il piatto forte, lasciamo perdere questo dessert, che non ha nulla di dolce per gli elettori e i cittadini del Veneto.”;

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Elettorato attivo.

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali” e successive modificazioni, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso)

“Art. 6 - Elettorato passivo.

1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

2. Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.

3. Non possono essere immediatamente rinominati assessori regionali coloro che hanno rivestito ininterrottamente per due mandati consecutivi la carica di componente della Giunta.

[3 bis. Non possono essere immediatamente ricandidati consiglieri regionali coloro che hanno rivestito per due mandati consecutivi la carica di componente del Consiglio regionale.]

3 ter. Le limitazioni di cui ai commi 2, 3 [e 3 bis] sono riferite alle rispettive cariche.

4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati di cui ai commi 2, 3 [e 3 bis] ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - Cause di ineleggibilità.

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità, non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a consigliere regionale:

a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;

b) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;

c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;

d) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, che esercitano il loro ufficio nel territorio della Regione;

e) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

f) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;

g) i dipendenti della Regione;

h) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;

i) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione;

l) i consiglieri e gli assessori regionali in carica in altra Regione;

m) *il direttore generale ed i direttori apicali dell'Azienda Zero, delle aziende unità locali socio-sanitarie ed ospedaliere.*

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni, le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed m) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3. Le cause di ineleggibilità previste alla lettera l) del comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Cause di incompatibilità.

1. Le cariche di Presidente e consigliere regionale sono incompatibili con le seguenti cariche:

a) membro di una delle due Camere;

b) membro del Parlamento europeo;

c) ministro o sottosegretario di Stato;

d) giudice ordinario della Corte di cassazione;

e) componente del Consiglio superiore della magistratura;

f) membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

g) magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, magistrato della Corte dei conti, magistrato del Consiglio di Stato, giudice della Corte costituzionale;

h) *presidente, assessore, consigliere provinciale, consigliere della città metropolitana;*

i) *sindaco, assessore comunale;*

l) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che da essa ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

m) titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento che ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

n) consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore dei soggetti di cui alle lettere l) ed m);

o) colui che ha lite pendente con la Regione, in quanto parte attiva o, qualora non sia parte attiva, la lite sia conseguente o promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

p) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente, istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

q) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'articolo 7;

r) *colui che ricopre la carica di Garante regionale dei diritti della persona, componente del Comitato regionale per le comunicazioni, della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, della Commissione di garanzia statutaria, del Consiglio delle autonomie locali.*

2. La fattispecie di cui alla lettera o) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 14 - Presentazione delle liste di candidati.

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione elettorale devono essere presentate alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Le liste sono presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

3. La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale” e successive modificazioni. Deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autentiche a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.

4. Dagli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 sono esonerate:

a) *le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari o delle componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale;*

b) *le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali.*

La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare o della componente politica di collegamento.

[5. Nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati e le candidature a Presidente della Giunta di cui all'articolo 15, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di 3.000 abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione.]

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati e una candidatura a Presidente della Giunta collegata.

7. I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.

8. *È consentito presentare la propria candidatura in tutte le circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso simbolo.*

8 bis. *I candidati alla carica di Presidente della Giunta possono presentare la propria candidatura a consigliere regionale per un gruppo di liste della coalizione di cui sono i candidati in tutte le circoscrizioni elettorali.*

9. Alla lista dei candidati sono allegati:

a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine

improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione sostitutiva;

c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;
- 2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare;
- 3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare.

Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo della lettera d) non si applicano alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di indizione delle elezioni in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, alle quali è allegata una dichiarazione attestante la legittimazione all'uso del contrassegno del gruppo politico. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo del candidato Presidente cui sono collegate e, viceversa, la possibilità per il candidato Presidente di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.

10. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:

a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;

b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:

- 1) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;
- 2) a dichiarare, ai fini di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a), il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta."

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 15 - Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta.

1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata presso la cancelleria della Corte d'appello, entro i termini di cui all'articolo 14, comma 1.

2. La candidatura di cui al comma 1 è presentata da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000. La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno del candidato Presidente della Giunta, il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma degli elettori è autenticata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 3.

3. *Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6.*

3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 5 e 6.

4. Alla candidatura sono allegati:

a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma dell'articolo 14, comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione sostitutiva;

- c) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- d) un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto all'articolo 14, comma 9, lettera d).

5. La dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta deve contenere:

a) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di quattro circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate e autenticata secondo quanto previsto all'articolo 14, comma 3;

b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.

6. È esonerata dagli adempimenti di cui al comma 2 la candidatura a Presidente della Giunta collegata alle liste di cui all'articolo 14, comma 4.”

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 16 - Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e rispettino la disposizione di cui all'articolo 13, comma 6; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto dall'articolo 13 comma 5 e comma 5 bis quelle contenenti un numero di candidati superiore, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 14, comma 9, lettera d);

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 14, comma 9, lettera b);

c) *cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;*

d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

e) corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c), d), la numerazione progressiva di cui all'articolo 14, comma 7, dei candidati di ogni lista.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

7. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

8. *L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo.*

9. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.”

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 17 - Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta.

1. *L'Ufficio centrale regionale, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale:*

a) verifica se le candidature rispettino tutte le disposizioni di cui all'articolo 15; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 14, comma 9, lettera d);

b) elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 14, comma 9, lettera b);

c) *elimina i candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e*

quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica; c bis) verifica che le liste provinciali appartenenti al medesimo gruppo di liste siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e qualora le liste non rispettino detta condizione ne dà comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali interessati;

d) elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, di cui all'articolo 16, sia venuto meno il collegamento minimo di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a).

2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.

3. L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati.

5. Contro le decisioni di eliminazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, i delegati dei candidati possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere allo stesso Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale regionale.

7. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo.

8. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.”

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 18 - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui siano stati presentati reclami ai sensi degli articoli 16, comma 5, e 17, comma 5, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 14, comma 10, lettera a), o che non siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni elettorali;

b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 14, comma 10, lettera b), appositamente convocati;

c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

e) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione;

f) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

2. Le schede sono realizzate in conformità all'articolo 20.”

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 20 - Scheda elettorale e modalità di votazione.

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda, realizzata secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno, che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.

4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b).

5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. L'elettore esprime il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.

6. L'elettore può alternativamente esprimere il proprio voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta non collegato alla lista prescelta tracciando un segno sul relativo contrassegno o sul nome del candidato.

7. L'elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente della Giunta, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione a cui il candidato Presidente votato è collegato.

8. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.

8 bis. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto attraverso una sola preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome, di un candidato di una lista provinciale, il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista provinciale stessa e del candidato Presidente della Giunta collegato, anche se espresso negli spazi previsti per altri gruppi di liste."

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 22 - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 8.

3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

0a) determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato Presidente nelle singole sezioni della circoscrizione, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo ed ai sensi dei commi 8 e 8 bis dell'articolo 20;

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

4. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

a) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera a);

b) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano raggiunto il numero di voti di cui all'articolo 21 e, conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate;

c) stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, compresi quelli di cui ai commi 6 e 8 e 8 bis dell'articolo 20. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale tale candidato;

d) stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto e proclama eletto consigliere regionale tale candidato;

e) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);

f) divide la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale;

h) alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il 60 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, se la coalizione ha ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni; spetta il 55 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di

voti inferiore al 40 per cento dei voti validi. L'Ufficio verifica che detti seggi siano già stati raggiunti o superati con le operazioni di cui alla lettera g); in caso contrario, attribuisce alla coalizione il numero di seggi previsti; procede poi, con le stesse modalità previste alle lettere f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni ammesse;

i) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera e) e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione ed assegna a ciascun gruppo di liste il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) divide il totale dei voti validi espressi a favore dei gruppi di liste ammesse al riparto in ogni circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b);

c) determina la cifra elettorale residuale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale residuale di una lista provinciale è uguale alla differenza tra il totale dei voti validi attribuiti alla lista nella circoscrizione ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati alla stessa lista ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale di una lista anche i voti validi attribuiti alla lista che non abbia conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b).

6. Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali ai sensi del comma 5, lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera i), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera i). *L'assegnazione dei seggi residui, di cui al periodo precedente, viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale.* Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo.

7. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 5, lettera b) e i seggi residui spettanti a norma del comma 6, lettera b). Quindi il presidente dell'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).

7 bis. Il consigliere eletto in più circoscrizioni elettorali è proclamato nella circoscrizione nella quale il gruppo di liste a cui appartiene ha ottenuto la maggior cifra elettorale percentuale di circoscrizione.

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 24 - Supplenza.

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per

l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 23.

I bis. La nomina di un consigliere regionale alla carica di componente della Giunta determina, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere.

I ter. Il Consiglio regionale, nella prima seduta successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina, preso atto della intervenuta sospensione delle funzioni di consigliere, dispone la sostituzione del consigliere nominato componente della Giunta regionale affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al primo candidato non eletto secondo i criteri previsti per la surrogazione.

I quater. Qualora il consigliere sostituito cessi dalla carica di assessore, il Consiglio regionale dispone la revoca della supplenza nella prima seduta successiva alla relativa comunicazione.”.

4. Strutture di riferimento

Direzione enti locali e servizi elettorali